ASSOCIAZIONE PENSIONATI

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Tutti dovremmo preoccuparci del futuro
perché là dobbiamo passare il resto della vita
(Paul Bowles)

NOTIZIARIO N. 93 Trento, 20 novembre 2009

PEREQUAZIONE

Dopo una serie d'udienze con relativi rinvii, ecco la sintesi delle varie posizioni:

● Un gruppo di ricorrenti, a seguito della sentenza a loro favorevole, hanno ottenuto la liquidazione di quanto chiesto, maggiorato degli interessi e rivalutazione monetaria. Entro dicembre dovrebbero vedersi aggiornare la pensione integrativa con l'adeguamento previsto in sentenza. Anche gli eredi dei soci defunti in itinere del processo dovrebbero ricevere la comunicazione del loro credito;

● Per due altri gruppi, pure con sentenza favorevole, l'azienda ha chiesto tempo fino a dicembre prossimo per liquidare gli arretrati – sempre maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria – e successivamente adeguare la quota di pensione integrativa;

● Rimane il quarto gruppo (il più numeroso) per il quale l'udienza prevista per l'11 novembre u.s. è stata rinviata al 27 novembre p.v. in quanto

segue a pagina 8

A MARGINE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Facciamo presente che erano presenti in proprio 59 soci pensionati e 10 soci del personale attivo.

L'unico punto all'o.d.g. era la «richiesta di mandato per l'acquisto della Sede e delibere conseguenti».

Durante l'assemblea sono intervenuti anche i rappresentanti di un'organizzazione sindacale che,

segue a pagina 7

ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Con questo titolo, datata 18 maggio u.s., c'è stata inviata una comunicazione che, dopo aver precisato che il DL 165/2008 prevede, a partire dal 28 giugno 2009, l'eliminazione della "Com-

segue a pagina 8

SOMMARIO

Perequazione	1, 8
Assemblea straordinaria del Fondo di Solidarietà	1, 7
Adeguamenti contrattuali alla normativa vigente	1, 8
Assistenza fiscale	2, 4, 5
La panchina del Pensionato:	
L'amico telefono	3
L'angolo del sorriso	3
Scadenzario	4
Detrazioni e deduzioni per portatori di handicap	5
Ultime notizie	6
Successione: beni rientranti nell'asse ereditario	6
I nostri soci	8
Pensioni di reversibilità	8
I nostri lutti	8

Sede: TRENTO, Corso 3 Novembre 102 – Tel. e Fax 0461 93 32 55 – e-mail: asspenscassa@tin.it - sito web: http://xoomer.virgilio.it/asspenscaritro/

ASSISTENZA FISCALE

(vedi "Ultime notizie" a pag. 6)

– Per coloro che hanno effettuato la dichiarazione dei redditi a mezzo del mod. **"Unico" 2009:**

❑ **Acconto IRPEF da versare nel 2009**

È richiesto il versamento dell'acconto IRPEF per l'anno 2009 allorquando l'importo indicato nel rigo RN 31 superi gli euro 51,65 e solo in questo caso l'acconto è dovuto nella misura del 99%.

Inoltre, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52, l'acconto dovrà essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2009.

Sempre entro la stessa data, se l'importo è superiore ad euro 257,52, va versata la seconda rata di acconto in ragione del 60%, calcolato sul 99% della somma dovuta.

Si tenga ancora presente che, se il contribuente prevede (ad esempio per oneri sostenuti nel corso del 2009, o minori redditi percepiti nel medesimo esercizio) un'imposta inferiore da inserire nella successiva dichiarazione, può determinare l'acconto da versare sulla base di tale minore imposta.

In questo frangente però, se per il primo versamento d'acconto si fosse ricorsi ai concessi differimenti di pagamento assoggettabili a maggiorazioni (0,40% e/o 3,75%), la somma da versare a novembre si otterrà detraendo dall'importo totale, quello della prima rata al netto delle maggiorazioni.

Attenzione: se il contribuente avesse fruito della detrazione del 20% per l'acquisto di un apparecchio televisivo digitale e/o altri apparecchi accessori a detrazione e, pertanto, sia stata compilata la colonna 2 del rigo RP 43, per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF si dovrà sommare all'ammontare indicato nel rigo RN 31 il 20% dell'importo citato nella colonna 2 (max 200 euro).

❑ **Il versamento dell'imposta così ottenuta va effettuata presso qualsiasi Banca, agli Sportelli postali o direttamente dal Concessionario attraverso il modello F. 24.**

– Per coloro che hanno compilato il **mod. 730/2009:**

Questi contribuenti non dovranno effettuare nessuna operazione. Come per i passati esercizi, la rata d'acconto di novembre, se dovuta, sarà direttamente prelevata dalla pensione da parte dell'INPS o dagli altri sostituti d'imposta presso i quali è stato inoltrato a maggio il modello 730.

I.C.I. per l'anno 2009

(Imposta Comunale sugli Immobili)

Rammentiamo che sul Notiziario n. 91 comunicammo che per effetto del D.L. 93/08 venne introdotta l'esclusione dall'ICI per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intendendo come tale quella di residenza anagrafica, nonché quella a essa assimilata dal Comune.

Sono pertanto da considerarsi escluse pagamento ICI, a decorrere dall'anno 2009:

a) l'abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso, abitazione delle persone fisiche;

segue a pagina 4

PANCHINA DEL PENSIONATO

L'AMICO TELEFONO

Ci sarebbero un sacco di cose da dire sui telefoni e sulle loro disfunzioni, ma lasciamo perdere. Mi limito ad una sola rimostranza, certo di interpretare il pensiero di migliaia di utenti, e soprattutto dei miei coetanei, quelli dagli anta in su. Ditemi se ho torto.

Faccio un numero – impresa che oggi sarebbe difficilissima anche per Pico della Mirandola – con la certezza di averlo digitato correttamente, e mi sento rispondere che «il numero chiamato è inesistente». Ma come? Il più delle volte il numero in questione è quello di un conoscente, di un parente, del mio miglior amico, che tra l'altro ho appena incontrato per strada. Niente da fare.

Dall'altro capo del filo o dal cellulare, una voce femminile spietata che non ammette contraddittorio, ribadisce: «il numero selezionato è inesistente». Resisto alla tentazione di fracassare il telefono o di far volare il cellulare fuori della finestra unicamente perché le mie finanze sconsigliano un simile sfogo, e rifletto.

Può darsi che io abbia sbagliato, che abbia preso lucciole per lanterne, perché noi umani non siamo infallibili; tutto può essere, ma è il caso di rispondere in quel modo? Pensate ad un povero vecchio (non alludo a me, io sono solo anziano), la cui unica consolazione rimastagli su questa terra è ormai di telefonare a qualche sopravvissuto, o a una vecchia fiamma.

Egli è già travagliato da un sacco di guai, dovuti all'età. Ve l'immaginate a cosa potrebbe andare incontro sentendo vacillare le sue ultime certezze? Il numero chiamato è inesistente? Dunque l'amico con cui voglio parlare è già passato a miglior vita e io non ne sapevo nulla? O forse ha traslocato ed è andato a vivere a Rapallo senza nemmeno lasciarmi l'indirizzo? Oppure gli hanno tagliato i fili perché non riusciva più a pagare la bolletta o la ricarica del telefonino? O vuoi vedere che sono io che sto sognando, che ho già tirato la gambetta e parlo dall'aldilà, donde chiamare la terra non è consentito da San Pietro?

Ripeto, l'errore può essere stato mio, ma non si riesce a trovare una risposta meno lapidaria? Esempio: «Caro utente, è ben sicuro, di aver fatto il numero giusto? Non si sa mai. A tutti succedere di sbagliare...». O ancora: «Via, non se la prenda, si concentri, avrà fatto confusione, un'inversione di numeri, vuol ripetere il numero con calma ed in maniera corretta? Faccia attenzione e vedrà che stavolta andrà tutto bene».

Insomma. Basterebbe poco; un po' di cortesia, di cristiana pietà, invece di quella risposta sadica ed agghiacciante. Roba che uno cerca di dare un colpo di telefono e gli viene un altro tipo di colpo.

L'ANGOLO DEL SORRISO

Al reparto alimentari si presenta un omino di Cinisello con faccia da piantagrane e chiede al commesso mezzo cocomero. «Un momento signore, devo chiedere una cosa al responsabile». Il commesso si avvia verso gli uffici, ma non si avvede che il cliente lo segue. Entra nella stanza del responsabile e prorompe: «Capo, c'è un cretino di là che mi ha chiesto mezzo cocomero». Cenni disperati del direttore che ha visto il cretino sulla soglia. Il commesso si gira. Senza fare una piega dice: «E poi ci sarebbe questo gentleman che sarebbe interessato a prendere l'altra metà».

Risolta la situazione, il responsabile e il commesso si ritrovano da soli nell'ufficio. «Giovanotto – dice il direttore – stava per combinare un bel disastro. Ma non ho potuto fare a meno di ammirare il sangue freddo con cui ne è uscito. Vorrei sapere qualcosa di più sul suo conto. Come si chiama?» «Mi chiamo Pasquale Quagliarulo e vengo da Napoli, città di grandi calciatori e di grandissime mignotte». Il direttore: «Mia moglie è di Napoli...». «Ah, e in che ruolo gioca?»

segue da pagina 2

b) **una sola** delle unità immobiliari di pertinenza (cat. catastali C/2, C/6 e C/7), anche se posseduta in quota, destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell'abitazione principale anche non appartenente allo stesso fabbricato purché non locata;
e) l'abitazione principale di soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) con residenza anagrafica nell'appartamento (anche se in comproprietà) e **una sola** pertinenza
e) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e **una sola** pertinenza, purché non locate;
i) l'unità immobiliare assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione, annullamento, scioglimento del matrimonio, purché il coniuge assegnatario la utilizzi a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e **una sola** pertinenza, a condizione che il soggetto passivo (non assegnatario) non sia titolare di diritti reali su altro immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune.

Non sono escluse (e quindi continuano a pagare l'ICI secondo le aliquote e le detrazioni comunali previste):
– le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali **A 1 (abitazioni di tipo signorile), A 8 (ville), A 9 (castelli e palazzi eminenti)**;
– le abitazioni dei **cittadini italiani residenti all'estero**.

Per il Comune di Trento è ancora valida l'esenzione ICI per le abitazioni locate nel rispetto delle leggi 269 e 431. Detta esenzione è però subordinata a:
– i contratti locativi devono recare la data di stipulazione post 1° gennaio 2005;
– il canone deve essere ricompreso fra il minimo ed il medio concordato;
– l'alloggio deve costituire abitazione principale del conduttore.

Va ancora ricordato che:
- non tutti i Comuni della Provincia applicano le medesime aliquote e le stesse deduzioni;
- la rendita catastale va sempre aumentata del 5%;
- i coefficienti delle RC sono 100 per le abitazioni delle categorie A, B e C; 50 per gli uffici e gli alberghi, categorie A10 e D; 34 per i negozi categoria C1;
- la detrazione minima d'imposta per l'abitazione principale (**ove prevista**) è di euro 103,29. Per il Comune di Trento invece è di euro 258,00;

SCADENZARIO:

VERSAMENTI DI FINE 2009

Solo per coloro che hanno compilato il mod. UNICO

IRPEF: (da versare a mezzo mod. F24)

– **entro il 30 novembre 2008**
seconda rata di acconto
(vedi "Ultime notizie" a pag. 6).

I.C.I.: (da versare presso il Concessionario - ex. Esattoria e/o Uffici postali)

– **entro il 16 dicembre 2009:**
saldo 2009.

- a Comuni beneficiari diversi corrispondono altrettanti bollettini di versamento;
- l'imposta si deve versare presso il Concessionario, presso un Ufficio postale o, in alcuni casi, direttamente presso le casse del Comune stesso;
- è consentito per alcuni Comuni (es. Trento), il versamento in unica soluzione a dicembre;
- nessun versamento va effettuato allorquando l'imposta sia pari od inferiore a 2,06 euro. Il Comune di Trento esenta il contribuente dal versamento per un'imposta pari od inferiore a 10,00 euro.

DETRAZIONI E DEDUZIONI PARTICOLARI PER PORTATORI DI HANDICAP

AUTO

Detrazione dall'Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto: Iva al 4% sulla spesa; esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Attenzione però, la Finanziaria 2007 stabilisce che le agevolazioni sugli autoveicoli per portatori di handicap sono utilizzabili in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

SPESE SANITARIE

Sempre per portatori di handicap grave, certificato in base alla legge 104/92, l'art. 10 prevede la possibilità di **dedurre** dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica, anche se sostenute dai familiari a favore dei disabili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Sono inserite in tali spese anche l'assistenza infiermeristica e riabilitativa effettuate da personale con specifica qualifica professionale.

RICOVERO

Anche in caso di degenza in un istituto di assistenza e ricovero, sempre in base alla legge 104/92, il portatore di handicap può portare in **deduzione** non l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche generiche ed anche quelle paramediche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche, ecc.). Tali spese danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro, detrazione fruibile pure dai familiari quando il disabile risulta fiscalmente a carico e che tali spese appaiano indicate distintamente nella documentazione richiesta.

SUSSIDI TECNICI

È prevista la possibilità di **detrarre** dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta (e di fruire dell'Iva al 4%) per l'acquisto dei sussidi tecnici ed informatici che apportino sostegno per difficoltà di tipo motorio, uditivo, visivo e del linguaggio. Sono considerati sussidi tecnici il fax, il computer, ecc.

DETRAZIONE DEL 55% PER IMPIANTI A RISPARMIO ENERGETICO

È stata semplificata la procedura per l'ottenimento della detrazione in parola. La novità di spicco è data dal fatto che dall'11 ottobre scorso non serve più allegare la certificazione per la sostituzione di doppi vetri e profilati, coibentazione di edifici, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione (cioè con il fai da te). È stato inoltre eliminato l'obbligo di certificazione della qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti. Necessita però un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Capitolo a parte per le caldaie. Viene precisato che quando si sostituisce una caldaia con un modello a condensazione, quest'ultimo può essere anche ad aria (e non solo ad acqua). In caso di caldaie ad acqua si può fare a meno delle valvole termostatiche, che restano però obbligatorie sui vecchi caloriferi in ghisa.

SUCCESSIONE
Beni rientranti nell'asse ereditario

Si tratta il tema della successione in cui rientrino i conti correnti bancari ed i fondi monetari. La Corte dj Cassazione con sua sentenza del 6 maggio 2009 ha affermato il principio che le due tipologie di deposito bancario, intestate soltanto al coniuge defunto, rientrino nella comunione legale dei beni (fatta eccezione per differente opzione).

A seguito di una controversia sorta sull'argomento, fra un contribuente ed una Commissione tributaria provinciale che negava la "comunione" poiché i rapporti mancavano della formale cointestazione, la Corte di Cassazione ha assunto una posizione netta e favorevole al contribuente stesso. Essa ha, infatti, stabilito che alla morte di uno dei due coniugi in regime di comunione legale dei beni si verifica lo scioglimento della comunione stessa, che conferisce al coniuge superstite un diritto proprio, e non ereditario, sui beni appartenenti alla comunione. Conseguentemente anche il conto bancario ed il fondo di investimento intestati al solo de cuius rientrano nella comunione legale e pertanto saranno tassati per la metà del loro ammontare.

IN MATERIA DI PRIVACY

Come tutti gli Organismi tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali, anche la nostra Associazione (quale titolare del trattamento ai sensi della predetta normativa) deve assicurare che i dati raccolti discendano da un consenso al loro utilizzo.

I dati da noi trattati, nel pieno rispetto della normativa vigente, sono utilizzati per perseguire le seguenti finalità: invio Notiziario e comunicazioni varie a mezzo lettera.

Chi dovesse essere contrario all'utilizzo dei propri dati personali da parte dell'Associazione Pensionati, potrà segnalare – in forma scritts – all'Associazione medesima la negazione al consenso: è inteso che, in tal caso, verrà a cessare l'invio di qualsiasi comunicazione.

ULTIME NOTIZIE • ULTIME NOTIZIE • ULTIME NOTIZIE

ACCONTO DI NOVEMBRE RIDUZIONE DAL 99% AL 79%

Al momento di stampare il presente notiziario non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che regolamenta le novità. Quindi la presente è frutto delle notizie diffuse dalla stampa. Stando ai media della riduzione si potrà beneficiare solamente nell'ipotesi in cui è dovuto un acconto Irpef. Conseguentemente del beneficio fruiranno certamente il popolo delle partite Iva (professionisti, artigiani, commercianti, co.co.co. con partita Iva) e le società personali, mentre certamente restano fuori i lavoratori dipendenti, perché pagano l'Irpef alla fonte con trattenute in busta pagata, tranne coloro che nella dichiarazione dei redditi (Unico o 730), **abbiano dichiarato altri redditi** (oltre a quello da lavoro dipendente). Si tratta, allora, dei soggetti che hanno un secondo lavoro o, ad esempio, casa/e in affitto. Il taglio degli acconti fiscali di novembre riguarderebbe l'Irpef che avrebbe dovuto essere versata entro il prossimo 30 novembre riducendo di 20 punti la percentuale dal 99% al 79%. Per chi ha utilizzato il Mod. 730 sarà il sostituto d'imposta a conguagliare il tutto sulla rata di dicembre della pensione. Per chi invece a compilato il Mod. Unico dovrà ricalcolarsi l'acconto di dicembre tenendo presente quanto versato con il primo acconto.

In ogni caso gli "sconti" prenatalizi dovranno essere restituiti a giugno/agosto 2010 al momento del saldo.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

segue dalla prima pagina

dopo un lungo preambolo autoreferenziale, hanno affermato:

il dissenso di tutte le OO.SS. all'approvazione dell'o.d.g. dimenticandosi, ancora una volta, che il Fondo è un'Associazione senza padroni o padrini ed il cui statuto regolamenta il voto durante le Assemblee dove il socio (personale attivo o pensionato, non certo un organizzazione sindacale) esprime il proprio assenso o lo nega a quanto proposto dagli organi statutari;

che qualora l'o.d.g. fosse stato approvato, le OO.SS avrebbero fatto ogni azione, non esclusa quella legale, per impedire quanto deliberato dall'assemblea.

Dopo una serie d'interventi, fra i quali anche uno di un altro rappresentante sindacale che dichiarava di mettere a disposizione la propria consulenza per la giusta formulazione degli o.d.g., l'Assemblea ha approvato, a grande maggioranza, quanto proposto dal Comitato di Gestione. Terminata e chiusa l'Assemblea, i rappresentanti sindacali dichiaravano che tutte le OO.SS. avrebbero invitato i soci, fra il personale in servizio, a disdettare la loro iscrizione al Fondo.

Il nostro commento coinvolge innanzitutto la tanto reclamata importanza del voto, che trova la sua piena applicazione con il riconoscere la democrazia, sempre proposta con enfasi, poi quasi mai compiutamente e correttamente applicata da chi la sbandiera. Ed allora ci chiediamo, se un voto espresso a larghissima maggioranza dai soci di un'Associazione/Fondo possa avere come contrededuzione delle affermazioni o degli inviti, di chi dovrebbe prefiggersi la tutela degli interessi dei loro iscritti, dando invece la sensazione, a prescindere dai roboanti prologhi, che certi comportamenti mirano solamente a tenere, con qualsiasi atto, - anche quella giudiziale come paventato in Assemblea - un "potere" ormai esausto per il comportamento stesso di chi lo vuole e gestisce.

Quando si prospetta di invitare il personale in attività di servizio a cancellarsi dal Fondo, ed a prospettare azioni legali contro la delibera assembleare, si compiono due azioni in contrasto con gli interessi del socio; con la prima si vuole influenzarne il voto (la stragrande maggioranza dei soci non è a conoscenza della completezza della discussione assembleare, per non aver partecipato alla riunione stessa), portandolo quindi a compiere un comportamento carente di una " propria autonomia". Con la seconda si compie certamente un atto contrario al suo stesso interesse; è', infatti, noto e dimostrato che le prestazioni del nostro Fondo di Solidarietà sono migliori, sia per prestazioni, che per estensione delle tipologie, a quelle erogate dagli altri Fondi presi a paragone o variamente proposti. Lo sanno certamente coloro, che, forse in un momento di distrazione mnemonica, hanno fatto certe affermazioni.

Rimane il dubbio che tutto questo sia motivato, oltre al vedersi venir meno il "POTERE", ad un'azione propedeutica mirata a far trasmigrare il personale in servizio ad un altro fondo, dove il "potere" ha certamente più influenza (non importa se le prestazioni sono nettamente inferiori).

Un'annotazione che riguarda noi pensionati dell'ex Caritro poi Unicredito. Noi abbiamo presente, quando con il consenso – avendo firmato il relativo accordo – o il silenzio delle OO.SS. l'azienda prelevò – a valori di libro quindi non di mercato – dal nostro Fondo integrativo pensioni tutti gli immobili di proprietà del Fondo stesso. Con la successiva vendita degli stessi immobili l'azienda accreditò al proprio bilancio le relative plusvalenze incrementando così i propri utili aziendali; l'altra operazione – sempre con il silenzio delle OO.SS. – è stata quella di mantenere tutto il patrimonio del FIP investito (depositi) nell'azienda stessa che lo ha remunerato, nell'arco di tutti questi anni, ad un tasso nettamente inferiore al rendimento medio dei titoli di stato; anche in questo caso i benefici (differenziale tra gli interessi accreditati al FIP e quelli incassati dagli investimenti finanziari e commerciali) sono confluiti nel bilancio dell'azienda a discapito del bilancio del FIP. Come riscontro ci chiediamo: tutte queste azioni sono state e sono fatte per salvaguardare l'interesse di chi?

PEREQUAZIONE

segue dalla prima pagina

la Corte ha rilevato la non completa costituzione di alcuni eredi di soci nel frattempo deceduti. Siamo dell'avviso che anche questo giudice applicherà quanto ha sentenziato in materia la Cassazione e ci dia ragione emettendo una sentenza immediatamente esecutiva. Poi, non vendiamo la pelle prima… Non appena conosciuta la sentenza sarà nostra premura comunicare direttamente l'esito agli interessati.

Rimane la possibilità del ricorso da parte di Unicredito. Ci sono, però, come sopra richiamato due sentenze della Cassazione che in argomento accettano le nostre tesi.

ADEGUAMENTI CONTRATTUALI ALLA NORMATIVA VIGENTE

segue dalla prima pagina

missione di Massimo Scoperto CMS" aggiunge questa successiva sibillina frase: "A seguito delle nuove disposizioni la Banca ha deciso di introdurre, in linea con l'orientamento alla maggior trasparenza e chiarezza nel rapporto con i clienti che ha sempre distinto l'azione del Gruppo UniCredit, una nuova offerta caratterizzata da una struttura semplificata priva di CMS." aprendosi la porta per introdurre, con un'altra terminologia, nuove commissioni.

Infatti, alcuni di noi ancora titolari di vecchi conti classificati "Clesio VIP" si sono trovati decurtati gli interessi maturati nel terzo trimestre 2009 di una "Commiss. Disponibilità immediata Fondi" pari allo 0,25% del Fido applicato al conto – pari a due volte la pensione mensile –.Ricordiamo che questa facilitazione ha natura contrattuale ed è l'applicazione di un accordo degli anni '80. In concreto questa "nuova offerta caratterizzata da una struttura semplificata" si è tradotta, per molti di noi, titolari di un contratto di conto corrente "Clesio Vip", in un nuovo balzello frutto di una modifica unilaterale del contratto stesso.

Il nostro intervento presso il Responsabile della Divisione Retail Italia ha provocato un ripensamento. E' di questi giorni una comunicazione del Direttore della Filiale di Trento di UniCreditBanca che gli addebiti saranno stornati. Ci sarà però un adempimento. I vecchi conti classificati Clesio Vip dovranno confluire in una nuova categoria denominata "Genius Team" avente gli stessi servizi e facilitazioni della precedente classificazione.

Invitiamo gli interessati ad attivarsi, a partire dal mese dicembre p.v., presso le filiali dove hanno aperto il/i conti affinché le stesse provvedano ad adeguarsi, stornando l'addebito ed instaurando la nuova categoria di conto.

SITUAZIONE DEI SOCI

Alla data odierna gli iscritti all'Associazione sono: 495.

NUOVE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ:

- ROAT MAGNAGO OLIVA
- BRUCCOLI RONCADOR GIULIA

I NOSTRI LUTTI

Comunichiamo con vivo cordoglio e con un pensiero di commossa partecipazione alle famiglie, la scomparsa dei soci:

- TECILLA GIAROLLI IVANA
- MAGNAGO ITALO
- BERTAGNIN GIOVANNI
- MUNARI ARDOIN CAROLINA
- RONCADOR MARIO

AVVERTENZA

Tutte le note sono state compilate dalla nostra redazione attingendo alle Norme ufficiali o a qualificati quotidiani o periodici. Non possiamo tuttavia assumere alcuna responsabilità per gli eventuali errori od omissioni delle nostre fonti o per nostre involontarie sviste.